STATUTO
======================================
Costituzione e sede
1. E' costituita la "Fondazione MAXXI - Musco nazionale delle arti del XXI secolo" (d'ora in poi: Fondazione) che svolge i compiti già propri del "Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee", di cui all'articolo 1 della legge 12 luglio 1999 n. 237.
2. La Fondazione ha sede in Roma, via Guido Reni, 2 e svolge la sua attività secondo le disposizioni dell'articolo 25 della legge 18 giugno 2009 n. 69 e del presente statuto.
3. La Fondazione per quanto non diversamente previsto dalle norme di legge di cui al comma 2, è disciplinata dal Codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione.
La Fondazione è costituita a tempo indeterminato, salvo scioglimento a norma del presente statuto.
Art. 2====================================
Missione e attività
La Fondazione non ha fini di lucro, non distribuisce utili e i proventi delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari.
2. La Fondazione provvede ai suoi compiti secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 genna- io 2004, n. 42 e successive modificazioni.
3. La Fondazione è ente che promuove la creatività culturale contemporanea nazionale e internazionale, svolgendo altresì attività di ricerca connesse a tale promozione. La Fondazione persegue le proprie finalità anche attraverso la realizzazione, la gestione e la promozione dei Musei "MAXXI Arte" e "MAXXI Architettura" e dei beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo, nonché delle attività museali e culturali connesse. Sulla base di un apposito protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero per i beni e le attività culturali, la Fondazione svolge le attività connesse alla realizzazione, alla gestione e alla promozione del Museo della Fotografia di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1999, n. 237. I musei e le ulteriori attività rientranti nella missione della Fondazione sono organizzati in forma dipartimentale o interdipartimentale, sulla base delle previsioni del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 10, comma 1, del presente statuto.—— 4. Sono compiti specifici della missione della Fondazione:————————————————————————————————————
di competenza e in relazione a tutte le altre manifestazioni della creatività contemporanea;
d) essere luogo d'incontro e punto di riferimento e di promozione del dialogo per i diversi pubblici e, in particolare, per le giovani generazioni; e) costituire laboratorio di sperimentazione e di ibridazione di linguaggi espressivi e di messaggi fra le più diverse forme di espressione, di comunicazione e di confronto fra le diverse culture;

f) favorire collaborazioni, intese e scambi con Musei, Enti, Istituti, Associazioni e soggetti sia pubblici, sia privati che perseguano finalità analoghe.=== g) costituire uno strumento di espressione e comunicazione della creatività italiana nel mondo;===================================
h) facilitare contatti e scambi fra patrimoni di conoscenze e di civiltà diverse promuovendo l'arte quale fattore di comprensione, di mediazione tra conflitti culturali e di integrazione.
5. Nell'ambito di tali attività la Fondazione provvede, in particolare, a: a) l'acquisizione di risorse finanziarie destinate a garantire l'incremento di o-
pere, documenti, manifestazioni e di ogni altro elemento significativo dell'arte contemporanea e dell'architettura contemporanea ed a garantire un'adeguata conservazione dell'immobile costituente la sede del MAXXI e delle collezioni museali;
 b) la valorizzazione dell'immobile costituente la sede del MAXXI e delle collezioni museali, in modo da assicurarne la migliore fruizione da parte del pubblico, da incrementare i servizi offerti, migliorandone la qualità, e da
conseguire risparmi di spesa evitando duplicazioni di funzioni; c) l'organizzazione, nei settori scientifici di competenza della Fondazione, di mostre, eventi culturali e convegni, nonché di studi, ricerche, iniziative, atti- vità didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti ed istituzioni, anche internazionali, ed organi competenti per il turismo; d) la promozione dell'arte, dell'architettura e delle altre forme di creatività contemporanee italiane all'estero in collaborazione con il Ministero degli Af- fari Esteri, con la rete delle Ambasciate e degli Istituti di cultura italiana. 6. La Fondazione può utilizzare, secondo le modalità consentite dalla vigen- te normativa e previa sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa con il Mi- nistero per i Beni e le Attività Culturali (d'ora in poi: "Ministero"), il perso- nale del Ministero ritenuto necessario, con il consenso del personale medesi- mo. Ogni due anni Fondazione e Ministero rivedono, sulla base della pro- grammazione delle attività della Fondazione per il biennio successivo, il quantitativo di personale del Ministero assegnato alla Fondazione. Per parti- colari esigenze condivise, Fondazione e Ministero possono prevedere l'asse- gnazione per periodi limitati di ulteriore personale legato alla realizzazione di progetti strategici.
7. La Fondazione può, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità.
Art. 3
1. Il fondo di dotazione della Fondazione è composto:
a) dai diritti d'uso sui beni mobili e immobili conferiti dal Ministero;
b) dai beni mobili e immobili, comunque pervenuti alla Fondazione, com- presi quelli dalla stessa acquisiti, destinati all'incremento delle collezioni o, limitatamente agli immobili, all'esposizione o conservazione delle stesse o
alla realizzazione di eventi espositivi; c) dai conferimenti in denaro, beni o diritti effettuati dai Fondato- ri-Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti all'atto dell'adesione alla Fon- dazione e da quelli successivi destinati all'incremento del medesimo fondo;= d) dai lasciti e dalle donazioni aventi ad oggetto diritti o beni, diversi da

quelli di cui alla lettera b) e non costituiti da denaro o da beni di consumo,
salvo diversa volontà del disponente o del donante;
e) dai beni mobili e immobili non compresi nelle precedenti lettere, diversi
dal denaro e dai beni di consumo, che pervengono o perverranno a qualsiasi
titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati.
2. I beni e i diritti facenti parte del fondo di dotazione sono destinati al per-
seguimento delle finalità della Fondazione. I beni e i diritti di cui alle lettere
a) e b) del comma 1 non possono formare oggetto di atti di disposizione da
parte della Fondazione. I beni e diritti diversi da quelli di cui al precedente
periodo possono essere oggetto di atti di disposizione, solo al fine di desti-
nare il denaro o il corrispettivo dell'alienazione di beni o diritti all'incremen-
to delle collezioni o all'effettuazione di spese qualificabili come investimenti
ai sensi della disciplina di contabilità pubblica. Si osserva, per gli immobili,
quanto previsto, dall'articolo 13, comma 1, lettera m).
3. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a
norma degli artt. 2343 e seguenti del codice civile.====================================
1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:
a) dalle rendite e dai proventi derivanti dalle attività della Fondazione mede-
sima;
b) dalle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 18 giugno 2009,
n. 69;
c) dalla quota delle risorse destinate annualmente al piano per l'arte contem-
poranea di cui all'art. 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 29;
d) dai lasciti e dalle donazioni che non debbano essere imputati al fondo di
dotazione ai sensi dell'articolo 3;
e) da eventuali altri contribuiti attribuiti dallo Stato, dalla Regione, da Enti
territoriali, o da altri Enti pubblici;
f) dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Fondatori-Promotori, dai
Fondatori e dai Partecipanti;
g) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.==
2. Il fondo di gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento
della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Art 5
Fondatori-Promotori e Fondatori
La Fondazione è costituita da Fondatori-Promotori e Fondatori.
2. E' Fondatore-Promotore il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
3. Gli Enti Territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede possono assu-
mere la qualifica di Fondatori-Promotori mediante adesione alla Fondazione
e sottoscrizione del relativo atto costitutivo e dello statuto, contribuendo sta-
bilmente al Fondo di dotazione e al Fondo di gestione, con le modalità defi-
nite e in misura non inferiore a quella stabilità mediante il regolamento di
cui al comma 5. L'ammissione dei Fondatori-Promotori è deliberata dal
Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera g).
All'atto del loro ingresso nella Fondazione, si provvederà alla riformulazione
dei punti voto ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto.
4. Possono divenire Fondatori, previo consenso dei Fondatori-Promotori e
previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo
13, comma 1, lettera g), del presente statuto, le persone fisiche e quelle giuri-

diche, pubbliche e private, nonché gli enti che contribuiscano stabilmente al
Fondo di dotazione e al Fondo di gestione, mediante contributi economici
pluriennali, con le modalità definite e in misura non inferiore a quella stabi-
lita mediante regolamento di cui al comma 5.
5. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, stabilisce
con proprio regolamento le modalità e la soglia minima di contribuzione ne-
cessaria per l'assunzione dello status di Fondatori-Promotori o di Fondatori,
nonché le cause di esclusione.
Art. 6
======================================
1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche e giuridi-
che, pubbliche o private, singole o associate e gli enti che, condividendo le
finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla rea-
lizzazione dei suoi scopi mediante contributi economici, annuali o plurien-
nali. Con apposito regolamento adottato dal Presidente, sentito il Consiglio
di Amministrazione, sono stabilite le modalità e la soglia minima di contri-
buzione necessaria per l'assunzione dello status di Partecipante e le relative
cause di esclusione, individuando almeno tre diverse categorie di Partecipan-
ti, differenziate in ragione del diverso e progressivo livello di contribuzione
e dei relativi diritti, benefit di comunicazione e di immagine concessi. Il re-
golamento può prevedere che la contribuzione consista eventualmente nello
svolgimento in favore della Fondazione di una attività, anche professionale,
di particolare rilievo o nell'attribuzione di beni o diritti.
I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti
rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.
Art. 7=
======================================
1. Le qualifiche di Fondatori e Partecipanti possono essere attribuite, ai sensi
degli articoli 5 e 6, anche alle persone fisiche e giuridiche nonché agli enti
- 프로그램
pubblici o privati o ad altre istituzioni aventi sede all'estero.
Art. 8
=====Esclusione e recesso=======
1. L'esclusione dei Fondatori-Promotori o dei Fondatori è deliberata dal
Consiglio di Amministrazione, sulla base delle previsioni del regolamento di
cui all'articolo 5, comma 5. L'esclusione dei Partecipanti è disposta dal Pre-
sidente, sulla base delle previsioni del regolamento di cui all'articolo 6, com-
ma 1.====================================
 Salvo la possibilità di stabilire ulteriori ipotesi di esclusione, i regolamen-
ti di cui all'articolo 5, comma 5 e all'articolo 6, comma 1, devono necessaria-
mente prevedere la cessazione dello status di Fondatore-Promotore, di Fon-
datore o di Partecipante in caso di inadempimento dell'obbligo di effettuare i
conferimenti o le contribuzioni dovute entro i termini previsti ovvero nell'i-
potesi di condotta incompatibile con il dovere di collaborare lealmente con
gli altri componenti per il perseguimento dei fini della Fondazione.
3. Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, l'esclusione è disposta
anche per i seguenti motivi:
a) trasformazione, fusione e scissione;
b) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
c) apertura di procedure di liquidazione o di procedure concorsuali di qua-
lunque natura.
THE RESIDENCE OF THE CONTROL OF THE

4. I Fondatori-Promotori, i Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni mo-
mento, recedere dalla Fondazione, fermo restando l'adempimento delle ob-
bligazioni assunte.
5. L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione
delle quote o contributi versati.
Art. 9
Organi e loro durata
1 Sono organi della Fondazione:
a) il Presidente:
b) il Consiglio di Amministrazione:
c) il Comitato Scientifico:
d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Presidente e tutti gli organi durano in carica cinque anni e possono esse-
re riconfermati per una sola volta. I componenti degli organi collegiali, se
nominati prima della scadenza del termine quinquennale, restano in carica
sino a tale scadenza.
======================================
Organizzazione
1. La Fondazione è articolata in Dipartimenti, in numero non superiore a
quattro, anche in forma interdisciplinare, e può organizzarsi in ulteriori uffici
o servizi. La Fondazione si dota di un Direttore e di un Segretario generale.
Il Direttore coordina l'attività dei Dipartimenti e cura l'attuazione del docu-
mento programmatico pluriennale e del programma annuale degli interventi
di cui all'articolo 18. Il Segretario generale assicura la corretta gestione am-
ministrativa della Fondazione. Il numero, la denominazione e l'organizzazio-
ne dei Dipartimenti e degli ulteriori uffici o servizi, nonché i compiti del Di-
rettore, dei Capi dei Dipartimenti, del Segretario generale, dei responsabili
di tutti gli altri uffici o servizi della Fondazione e dei curatori e la durata dei
relativi incarichi sono stabiliti con apposito regolamento adottato dal Presi-
dente, sentito il Consiglio di Amministrazione.
dente, sentito il Consiglio di Amministrazione.
2. Gli incarichi di cui al precedente comma 1 e i relativi contratti non posso-
no avere durata superiore al mandato del Presidente e cessano, in ogni caso,
automaticamente al momento della cessazione del Presidente. In ogni caso, i
contratti aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali non posso-
no essere stipulati a tempo indeterminato.
3. Le determinazioni di assunzione a tempo indeterminato di personale non
dirigenziale sono subordinate all'approvazione dell'Amministrazione vigilan-
te. L'approvazione non può essere in ogni caso rilasciata ove le assunzioni
proposte non consentano, anche in prospettiva, il rispetto degli equilibri di
bilancio e non facciano seguito all'espletamento di procedure di selezione
pubblica operate nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal Consiglio
di Amministrazione con regolamento soggetto ad approvazione dell'Ammi-
nistrazione vigilante al fine di assicurare l'osservanza dei principi di traspa-
renza, pubblicità e imparzialità.
Art. 11====
Presidente
1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Ministro per i beni e le atti-
vità culturali.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove
le attività.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente, ove eletto, o il componente del Consiglio di Amministrazione più anziano d'età.
4. Il Presidente: a) presiede il Consiglio di Amministrazione stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;
b) partecipa senza diritto di voto alle sedute del Comitato Scientifico;===== c) conferisce, sentito il Consiglio di Amministrazione, gli incarichi di cui al precedente articolo 10, comma 1;====================================
d) ammette ed esclude i Partecipanti, sulla base delle previsioni del regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, sentito il Consiglio di Amministrazione:
e) adotta i regolamenti previsti dallo statuto, nonché eventuali ulteriori regolamenti, eccetto quelli che siano attribuiti dallo statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione;
f) propone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione il documento programmatico pluriennale e il programma annuale degli interventi di cui all'articolo 18.====================================
Tarticolo 18.
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto da un numero di membri, comunque non inferiore a tre fino ad un massimo di cinque. L'organo è così composto: ———————————————————————————————————
a) tre membri, designati dal Ministro per i Beni e le Attività culturali, tra cui
b) un membro designato da ciascuno dei Fondatori-Promotori;
2. Nell'ipotesi in cui ai tre membri designati dal Ministro si aggiunga un solo ulteriore designato da un Fondatore-Promotore o dai Fondatori, il Ministro procederà all'integrazione dell'organo mediante la nomina del quinto membro, al fine di assicurare il numero dispari dei componenti. Una volta raggiunto il numero massimo di cinque membri, per ciascun successivo ingresso di soggetti aventi titolo alla designazione di un nuovo membro il numero di componenti designati dal Ministro si riduce di una unità. In tale ipotesi decade il membro nominato per ultimo o, in caso di designazione contestuale, il membro indicato dal Ministro stesso. Rimane in ogni caso ferma la nomina del Presidente.
3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal vice presidente, ove eletto, o, in mancanza di quest'ultimo ed in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.
4. I consiglieri possono essere revocati dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali, su motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per gravi motivi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, violazione delle norme statutarie e dei regolamenti emanati, danno arrecato al patrimonio o all'immagine della Fondazione.
5. I consiglieri decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate oppure qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2382 del codice ci-

vile; la decadenza viene deliberata dal Consiglio di Amministrazio	
partecipazione alla relativa seduta del consigliere interessato. 6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consi provvede a sostituirli con decreto del Ministro per i Beni e le Attivi rali. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza siglio di Amministrazione.	glieri, si tà Cultu-
7. I Consiglieri devono essere in possesso dei necessari requisiti d	
====Art. 13======	
=====Poteri del Consiglio di Amministrazione=====	
Il Consiglio di Amministrazione determina, in conformità con la statutaria, gli obiettivi e i programmi della Fondazione, verificandon tati.	missione
In particolare:	
a) approva il bilancio preventivo annuale e le eventuali variazioni;== b) approva il bilancio d'esercizio;===================================	
c) approva il documento programmatico pluriernale e il programma degli interventi di cui all'articolo 18;	annuale
d) delibera le proposte di modificazioni dello statuto, da sottoporre a vazione dell'Autorità vigilante;	ıll'appro-
e) approva i regolamenti interni che lo statuto attribuisce alla sua co za;	mpeten-
 f) esprime parere sui regolamenti interni, nei casi previsti dallo statut g) delibera l'ammissione e l'esclusione dei Fondatori-Promotori e de tori, sulla base delle previsioni del regolamento di cui all'articolo 5 	i Fonda-
5; h) nomina i componenti del Comitato Scientifico; i) delibera il compenso del Presidente e la misura dell'indennità dei del Consiglio di Amministrazione, ove spettanti in base alla norm	membri
gente;===================================	
carichi dirigenziali; k) delibera, su proposta del Presidente, la pianta organica della Fonda l) delibera l'accettazione di lasciti e donazioni, previo parere del C Scientifico ove si tratti di cose o beni d'interesse artistico, storico, a gico o etnoantropologico, ovvero di opere d'arte o di architettura r tranti nell'ambito di applicazione del Codice dei beni culturali e del	Comitato rcheolo- non rien-
gio; m) delibera all'unanimità l'autorizzazione al compimento degli atti o sizione di beni immobili ricompresi nel fondo di dotazione, ove co ai sensi dell'articolo 3, comma 2, secondo periodo;	onsentita
n) delibera l'esercizio dell'azione di responsabilità, comportante l'in cessazione dalla carica, nei confronti del Presidente, del Segretario g del Direttore, dei Capi dei Dipartimenti, dei dirigenti e dei revisori de o) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla dev del patrimonio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 20.	generale, ei conti; oluzione
2. Sono validamente adottate con il voto favorevole del 75% dei pu assegnati ai sensi dell'articolo 14, e il voto favorevole della maggior rappresentanti dei Fondatori-Promotori le deliberazioni concernenti:=	anza dei

a) le proposte di modificazioni statutarie;
b) la proposta di scioglimento della Fondazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione può conferire speciali incarichi al Presi-
dente e ai membri del Consiglio di Amministrazione, senza oneri per la Fon-
dazione.
4. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione almeno o-
gni novanta giorni, sull'andamento generale della gestione, sulla prevedibile
evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo.
Ait. 14
=====Funzionamento del Consiglio di Amministrazione=====
1. Il Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, il vice presi-
dente, ove eletto, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva domanda
scritta da almeno due consiglieri, con specifica indicazione degli oggetti da
porre all'ordine del giorno, convoca il Consiglio di Amministrazione nella
sede della Fondazione, o altrove purché in Italia, stabilendo il giorno e l'ora
della convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. La convocazio-
ne deve essere fatta almeno cinque giorni prima della riunione mediante let-
tera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica.
2. In caso di urgenza la convocazione deve essere effettuata almeno 48 ore
prima dell'adunanza.
3. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, su in-
vito del Presidente, senza diritto di voto, i titolari degli incarichi all'articolo
10, comma 1.————————————————————————————————————
4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente, in prima convo-
cazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione
la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la
maggioranza dei membri di spettanza dei Fondatori-Promotori. Le delibera-
zioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In
caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
5. Per le deliberazioni concernenti le proposte di modificazioni statutarie o
la proposta di scioglimento della Fondazione la riunione del Consiglio di
Amministrazione è considerata valida con la presenza del 75% dei punti/vo-
to assegnati e della maggioranza dei rappresentanti dei Fondatori-Promotori.
Nel caso delle deliberazioni di cui al precedente periodo il Presidente dà co-
municazione documentata ai componenti del Consiglio di Amministrazione
30 giorni prima della convocazione.
6. L'attribuzione iniziale dei punti/voto è stabilita ai sensi dell'art. 21 del pre-
sente statuto.
7. I punti/voto in disponibilità del Consiglio di Amministrazione, a partire
dall'approvazione del primo bilancio consuntivo, sono suddivisi tra i suoi
membri in proporzione alla contribuzione complessiva storicizzata di ciascu-
no di essi al patrimonio e alla gestione della Fondazione.
8. L'attribuzione dei punti/voto è aggiornata annualmente sulla base delle ri-
sultanze del conto consuntivo dell'anno precedente, ripartendoli in misura
percentuale proporzionalmente alle contribuzioni alla Fondazione. Ai consi-
glieri di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), spetta in ogni caso il 30% dei pun-
ti/voto, esercitabile, su indicazione del Ministero, singolarmente o collettiva-
mente.
Art. 15
Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, ed è presieduto dal Direttore. I componenti del Comitato Scientifico sono scelti tra personalità di riconosciuto prestigio nel campo della cultura, dell'arte e dell'architettura, e dotati di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza in particolare nei settori di attività della Fondazione. 2. Il Comitato Scientifico si riunisce a seguito di convocazione del presidente o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti, almeno due volte l'anno. Il Comitato delibera a maggioranza dei partecipanti. Alle sedute del Comitato Scientifico partecipa il Presidente della Fondazione, senza diritto di voto. Possono, altresì, partecipare senza diritto di voto, ove invitati dal Presidente o dal Direttore, i titolari degli incarichi di cui all'articolo 10. comma 1.=== 3. Il Comitato Scientifico si esprime in ordine all'elaborazione del documento programmatico pluriennale e del programma annuale degli interventi di cui all'art. 18. Art. 16===== -----Collegio dei revisori dei conti----- Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente nominati dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali, due membri effettivi e uno supplente nominati dai restanti Fondatori-Promotori. Fino a che il Ministero sia unico Fondatore-Promotore ad esso spetta la nomina dei componenti del Collegio dei revisori. Nel caso in cui con il Ministero concorra un solo ulteriore Fondatore-Promotore, a quest'ultimo spetta la nomina di un solo membro effettivo e di un supplente. 2. Il Collegio dei revisori, i cui componenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, controlla l'attività di amministrazione della Fondazione, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile; in particolare esercita le funzioni indicate negli articoli 2403, 2404, 2405, 2407 e 2409-bis del codice civile. 3. I membri del Collegio dei revisori possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su singole questioni. I membri del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 4. Il bilancio di previsione deve essere comunicato dal Consiglio di Amministrazione ai revisori almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione in cui esso deve essere discusso. 5. I revisori redigono annualmente una relazione sul bilancio consuntivo e sull'andamento finanziario della Fondazione. 6. Il Collegio dei revisori informa immediatamente il Consiglio di Amministrazione e gli altri organi della Fondazione, nonché il Ministero per i Beni e le Attività Culturali di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costiture irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività delle fondazioni.= 7. Il trattamento economico spettante ai membri del Collegio dei revisori dei

conti è stabilito dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione sogget-

ta all'approvazione dell'Autorità vigilante.
Art. 17
Esercizio e bilancio L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre
di ogni anno.
2. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di eserci-
zio.
3. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo di esercizio sono tra- smessi a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione accompagnati dal- la relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.
4. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
5. Per la redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimonia- le, dal conto economico e dalla nota integrativa si applicano i principi di cui agli articoli 2423-bis e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, per la tenuta della contabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia di enti non commerciali.
Documento programmatico pluriennale e programma annuale degli interventi 1. Il Presidente, sulla base delle proposte formulate dal Direttore e sentito il parere del Comitato Scientifico, redige il documento programmatico plurien- nale che determina le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché il programma annuale degli interventi e li propone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. ———————————————————————————————————
1. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali esercita la vigilanza sulla Fondazione ai sensi del decreto ministeriale del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, recante "Disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni" e delle disposizioni del presente statuto.
2. Sono sottoposti in ogni caso all'approvazione dell'Amministrazione vigi-
a) le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'ar-

ticolo 13, comma 1, lettere d), i), j), k) e o);=============
b) il regolamento di cui all'articolo 10, comma 4;
c) le determinazioni, successive allo svolgimento delle procedure di selezio-
ne pubblica di cui all'articolo 10, comma 4, finalizzate all'assunzione a tem-
po indeterminato di personale non dirigenziale.
La Fondazione si estingue per le cause previste dalla legge. A seguito del-
l'estinzione della Fondazione, i beni culturali concessi in uso dal Ministero
per i beni e le attività culturali ritornano nella disponibilità di quest'ultimo.
3. Ai fini della liquidazione del patrimonio della Fondazione, il Consiglio di
Amministrazione nomina tre liquidatori che possono essere scelti anche tra i
componenti uscenti del Consiglio medesimo.
 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto in ordine alla
definizione di ogni altro rapporto giuridico con la Fondazione si applicano le
disposizioni di legge e del codice civile.
Art. 21
Norma transitoria
1. L'attribuzione dei punti/voto in seno al Consiglio di Amministrazione è
stabilita in sede di atto costitutivo e aggiornata dal Consiglio medesimo ad
ogni ulteriore contribuzione ed ad ogni ingresso successivo di componenti ai
sensi del presente statuto.
2. I regolamenti di cui all'articolo 5, comma 5, e 6, comma 1, sono adottati
entro 90 giorni dalla costituzione del Consiglio di Amministrazione.=====
F.to Antonia Pasqua Recchia
F.to Serena Moroniti===================================
F.to Viviana Bellucci==================================
F.to Monica Polizzano Notaio
La presente copia, composta di sei fogli e due mezzi fogli è conforme all'ori-
ginale, munito delle prescritte firme e conservato nella raccolta dei miei ori-
ginali.
Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti.
Roma, 30 ottobre 2012===================================
200000 2012
TO ANCESCO

lu Ju